Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 28 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-333 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 458.
Ricostituzione dei comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Faule (Cuneo) . . . . Pag. 3250

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 459.
Compensi e tariffe per le trasmissioni fonotelegrafiche. Pag. 3251

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 460.
Autorizzazione alla effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » . . . . Pag. 3251

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 461.
Ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo di detti Enti, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio . . . . Pag. 3252

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 462.
Proroga di termini in materia di imposte dirette. Pag. 3252

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 463.
Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 3253

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 464.
Prima aliquota di ufficiali ammiragli e generali, dei gradi 3° e 4°, da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 . . . . . Pag. 3253

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 465.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, 1° comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . . Pag. 3254

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 466.
Modificazione agli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato . . . . . . Pag. 3254

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.
Apertura di una agenzia di città in Udine della Banca del Friuli, con sede in Udine . . . Pag. 3255

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze), del Monte dei Paschi di Siena . . . . Pag. 3255

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Veneri, frazione del comune di Pescia (Pistoia), della Banca popolare di Pescia (Pistoia) . . . . Pag. 3255

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di un recapito in Fiesse, frazione del comune di Gambara (Brescia), del Credito agrario bresciano, con sede in Brescia . . . . Pag. 3255

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3256

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3256

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3256

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3256

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sondrio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3256

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 3256

Vacanze di cattedre presso le Università di Napoli e di Siena le cui competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento . . . . Pag. 3256

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta . . . Pag. 3256

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3256

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3257

Ministero dell'industria e del commercio:

177° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . Pag. 3257

Errata-corrige al provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 269 del 26 novembre 1946 . . . . Pag. 3257

CONCORSI

Ministero della guerra:

Concorso per il reclutamento straordinario di n. 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3258

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3259

Concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3261

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3263

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile. Pag. 3264

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 28 DICEMBRE 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1946, situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4421)

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 28 DICEMBRE 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Dicembre 1946 (Fascicolo n. 12).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 28 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 94: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione di obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane.

(4433)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 458.

Ricostituzione dei comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Faule (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1186;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 980;

Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 424;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Monbarcaro, aggregato con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1186, al comune di Monesiglio, fatta eccezione delle borgate Valtartagna e Lunetta, aggregate in virtù del regio decreto 28 marzo 1929, numero 631, al comune di Niella Belbo, il comune di Celle di Macra, fuso coi comuni di Albaretto, Macra ed Alma nell'unico comune di Macra, in virtù del regio decreto 15 aprile 1928, n. 980, ed il comune di Faule, aggregato a quello di Polonghera con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 424, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Faule ed i nuovi organici dei comuni di Monesiglio, Niella Belbo, Macra e Polonghera saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organica-

mente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Monesiglio, Niella Belbo, Macra e Polonghera che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 459.

Compensi e tariffe per le trasmissioni fonotelegrafiche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito nella legge 17 aprile 1925, n 473;

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, con il quale sono state aumentate le tariffe telefoniche interurbane;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 21 gennaio 1946, nn. 6 e 7, con i quali sono state aumentate le tariffe postali e telegrafiche;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è modificato come appresso:

Art. 98. — **La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche è stabilita come segue:**

L. 4 su linee fino a 3 km.;
L. 8 su linee da oltre 3 km. a 25 km.;
L. 12 su linee oltre i 25 km.

Art. 2.

Il compenso di L. 0,40 per ogni telegramma dettato, stabilito nell'art. 9 del regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428, è elevato a L. 4.

Art. 3.

L'abbonato è tenuto a versare, per il servizio di trasmissione fonica dei telegrammi dal proprio domicilio, quale anticipo, una somma non inferiore a L. 500 a garanzia del pagamento delle relative tasse e sopratasse, quando non abbia costituito un deposito cauzionale per il servizio telefonico interurbano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 460.

Autorizzazione alla effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 69;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1946, la effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

I proventi netti della lotteria saranno ripartiti a favore dei predetti Enti nella seguente misura:

1) Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) . . . . 70 %
2) Croce Rossa Italiana . . . . 20 %
3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto . . . . . 10 %

Art. 2.

La lotteria è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quanto altro occorre per l'applicazione del presente decreto legislativo, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 461.

Ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo di detti Enti, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sino a due mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente:

a) dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti, istituzioni od aziende, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute con il concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni di assistenza e beneficenza e dei relativi consorzi;

b) dalle aziende municipalizzate,

è ammesso a partecipare ai pubblici concorsi per la nomina a posti di ruolo presso le suddette amministrazioni, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio, prescindendosi dal limite massimo di età, sempre che sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Coloro i quali per due volte non abbiano conseguito l'idoneità all'esame di concorso per lo stesso impiego non sono ammessi ad ulteriori concorsi per quell'impiego.

Nei limiti ed alle condizioni di cui al primo comma, si prescinde dai limiti massimi di età anche in caso di nomina per le quali non sia prescritto il pubblico concorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 462.

Proroga di termini in materia di imposte dirette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria e norme per le iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, concernente l'assetto della legislazione tributaria nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, concernente modificazioni al predetto decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' prorogato al 30 giugno 1947, il termine del 31 dicembre 1946, fissato con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari di cat. *B* dei contribuenti non tassati in base al bilancio e per quella dei redditi di cat. *C*¹.

Art. 2.

E' prorogato al 31 dicembre 1947, il termine fissato dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112 e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, per la revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare dall'anno 1945.

Fino a quando non sarà stata compiuta la revisione prevista dal comma precedente, è mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi che non raggiungono il minimo imponibile stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 87 ma si applica ai redditi stessi l'aliquota del 2 % salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

Art. 3.

Ai fini dell'iscrizione a ruolo per l'anno 1947 dei redditi di cat. *B* dei contribuenti non tassati in base a bilancio e dei redditi di cat. C^1 si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 463.

Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392, modificato con le leggi 9 luglio 1940, n. 1137, 19 gennaio 1942, n. 142 e 18 ottobre 1942, n. 1435;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sino a nuova disposizione, per i lavori appaltati o concessi dal Ministero dei lavori pubblici posteriormente al 15 aprile 1946, anche se già eseguiti o in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione per le variazioni dei prezzi intervenute successivamente alla aggiudicazione nel caso di gara, alla stipulazione del contratto nel caso di trattativa privata, alla presentazione dell'offerta nel caso di appalto concorso.

Art. 2.

Per la revisione prevista nel precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di applicare le norme dettate dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 464.

Prima aliquota di ufficiali ammiragli e generali, dei gradi 3° e 4°, da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote degli ammiragli di Squadra, degli ammiragli di Divisione, dei tenenti generali del Corpo sanitario militare marittimo e dei tenenti generali del Corpo di commissariato, che possono essere collocati in ausiliaria per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono fissate come segue:

ammiragli di Squadra	2
ammiragli di Divisione	3
tenenti generali medici	1
tenenti generali commissari . . .	1

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria di cui al presente decreto deve essere disposto con decorrenza non posteriore al 31 dicembre 1946.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 465.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, 1° comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 126, 127, 128 e 131;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1946-47 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 37. — Vincite al lotto .	L.	600.000.000
Cap. n. 38. — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza . . .	»	1.500.000.000
Totale . . .	L.	2.100.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo, ecc.	L.	45.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. stipendi, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili Salari, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	30.000.000
Totale . . .	L.	130.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 466.

Modificazione agli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sull'ordinamento degli Archivi di Stato;
Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, contenente norme per il personale degli Archivi di Stato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Al terzo comma, lettera *a*), rispettivamente degli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, dopo le parole « da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno » sono aggiunte le seguenti: « o degli Archivi di Stato in servizio al Ministero ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Udine della Banca del Friuli, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Udine, piazza del Pollame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4359)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze), del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4360)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Veneri, frazione del comune di Pescia (Pistoia), della Banca popolare di Pescia (Pistoia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Pescia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescia (Pistoia);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Pescia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescia (Pistoia), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Veneri, frazione del comune di Pescia (Pistoia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4361)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di un recapito in Fiesse, frazione del comune di Gambara (Brescia), del Credito agrario bresciano, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzato ad aprire un proprio recapito in Fiesse, frazione del comune di Gambara (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Napoli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4936 del 28 novembre 1946; importo del mutuo: L. 26.000.000.

(4346)

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Caserta è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2618 del 18 maggio 1946; importo del mutuo: L. 1.000.000; estremi registrazione alla Corte dei conti: 9 luglio 1946, registro Interno n. 1, foglio n. 349.

(4348)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pisa, di un mutuo di L. 21.725.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4390)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Lecce, di un muto di L. 42.420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4391)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sondrio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Sondrio, di un mutuo di L. 7.339.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4392)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Isaak Apter, di Schliom, nato a Tula (U.R.S.S.) nel 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria conseguito presso il Politecnico di Torino nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(4372)

Vacanze di cattedre presso le Università di Napoli e di Siena le cui competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti le sottonotate cattedre, cui le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Università di Napoli:

Facoltà di medicina e chirurgia - Clinica medica generale e terapia medica.

Università di Siena:

Facoltà di medicina e chirurgia - Fisiologia umana.

Gli aspiranti ai trasferimenti suddetti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4430)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta

(2ª *pubblicazione*).

Il sig. Emanuele Dina fu Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1 (posizione n. 18836), rilasciatagli il 13 luglio 1943 dall'Intendenza di finanza Ufficio provinciale del tesoro - di Mantova, in seguito alla presentazione per il rimborso del titolo sorteggiato di Credito comunale e provinciale, 3,75 % speciale, n. 006136, del capitale di L. 2.500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso del titolo suddetto a favore del sig. Emanuele Dina fu Cesare, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, che rimarrà di nessun valore.

(4305) *Il direttore generale*: PALLESTRINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 dicembre 1946 - N. 259

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,685
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,35
Id. 3,50 % 1902	83,50
Id. 3 % lordo	69,35
Id. 5 % 1935	92,225
Redimibile 3,50 % 1934	82,175
Id. 5 % 1936	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,775
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1946:

Costa Calogero, notaio residente nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Caltagirone;

Gloriani Serafino, notaio residente nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, è traslocato nel comune di Veroli, stesso distretto;

De Stefano Angelo, notaio residente nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è traslocato nel comune di Nola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

(4411)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

177 Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 20, con il quale al sig. geom. Silvio Costanzo, domiciliato in Pozzolengo (Brescia), è stato confermato il decreto Ministeriale 9 marzo 1945 dell'ex Ministero dell'economia corporativa, con il quale gli è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Paul Frustino » in territorio del comune di Pozzolengo, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 382, con il quale alla ditta fratelli Bargero con sede in Casale Monferrato, è stata concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Crescensaga », in territorio dei comuni di Olgiate Calco e Santa Maria di Rovegnate, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 22, con il quale è stato confermato il decreto Ministeriale 27 gennaio 1945 del sedicente Ministero dell'economia corporativa, con il quale alla Società anonima Salbar per l'industria chimica e mineraria con sede in Lecco, è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Lago di Annone », in territorio dei comuni di Civite e Galdiate, provincia di Como

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 396, con il quale alla ditta ing. Menegari e C. B. Grazioli è stata rinnovata per la durata di anni due a decorrere dal 22 luglio 1946 la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Fossa Cana», in territorio dei comuni di Solferino e Cavriana, provincia di Mantova.

Decreto Ministeriale 20 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 40, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Vena d'Oro » in territorio di Belluno e « Ponte delle Alpi », provincia di Belluno, accordata per la durata di anni cinquanta alla Società anonima Acqua minerale Vena d'Oro, con decreto Ministeriale 17 gennaio 1934, è stata trasferita ed intestata alla Società a responsabilità limitata sorgente acqua minerale « Vena d'Oro », con domicilio in Ponte delle Alpi.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 360, con il quale è stata accettata la rinuncia della Scietà anonima Carlo Tassara Stabilimenti elettro siderurgici con sede in Genova, alla concessione di manganese e ferro denominata « Monte Alpe, Monte Pu e Monte Colello » in territorio dei comuni di Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Maisana.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 372, con il quale la concessione della torbiera denominata « Candia Canavese » in territorio del comune di Candia Canavese, provincia di Aosta, accordata con decreto Ministeriale 26 aprile 1943 alla Società Anonima Estrazione Lignite Torba (S.E.L.T.A.), è stata rinnovata per anni due a decorrere dal 26 aprile 1946.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 13, con il quale alla Società anonima finanziaria industriale Sarda con sede in Cagliari, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino sito in località denominata « Bruncu Laccus », in territorio del comune di Furtei, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 14, con il quale alla Società anonima finanziaria industriale Sarda, con sede in Cagliari, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino sito in località denominata « S'Allumini », in territorio del comune di Guasila, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 15, con il quale la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Cà Vecchia », in territorio del comune di Monzambano, provincia di Mantova, concessa con decreto Ministeriale 20 gennaio 1943. a favore della ditta ing. Menegari e G. B. Grazioli, è rinnovata per la durata di anni due a decorrere dal 20 gennaio 1946.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 16, con il quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 27 ottobre 1938 è sostituito dal seguente articolo: « la concessione della miniera di pirite, talco pirite e solfuri associati, denominata « Balle Buia » sita in territoro del comune di Montieri, provincia di Grosseto, accordata per la durata di anni sessanta con decreto Ministeriale 19 aprile 1945, è intestata alla Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano ».

Decreto Ministeriale 18 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio foglio n. 43, con il quale i signori Menicucci Silvia, Basta Giorgio e Basta Leonardo, rappresentati dal sig. Basta Giorgio, domiciliato in Cassano Ionio (Potenza), è concessa, in perpetuo, la facoltà di utilizzare la sorgente idrotermale sita in località denominata Parco di Sopra e di Sotto », in territorio del comune di Cassano Ionio, provincia di Cosenza.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « La Vecchia » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal signor Gonzales Calcedonio, domiciliato in Palermo, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 24, con il quale l'area della concessione di marna da cemento denominata « Begliano » in territorio del comune di Castelfocognano, provincia di Arezzo, accordata per la durata di anni trenta, con decreto Ministeriale 10 marzo 1931, alla S. A. Cementeria di Begliano, è ampliata da ha. 32,36 ad ha. 108,04.

(4400)

Errata-corrige al provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 269 del 26 novembre 1946.

1. — Alla pag. 2913, per la voce « pneumatici per autovetture », dimensione 14×45, tipo Art., leggasi « L. 9263 », invece di « L. 9363 ».

2. — Alla pag. 2914, per la voce « pneumatici per autoveicoli industriali », dimensioni 4.00-15 Trasporto, tipo N, leggasi « L. 4499 », invece di « L. 4449 ».

3. — Alla stessa pag. 2914, per la voce « pneumatici per autoveicoli industriali », dimensioni 7.50-20, tipo Art., leggasi « L. 26.346 », invece di « L. 26.746 ».

(4425)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per il reclutamento straordinario di n. 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370 sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585, col quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 81843/12106 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri da trarre:

a) 10 dai capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri;

b) 40 dai tenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri e dai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da oltre un anno in servizio nell'Arma dei carabinieri in attesa del presente concorso.

I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle aliquote di cui sopra, per deficienza di concorrenti dichiarati idonei, possono, a giudizio del Ministro per la guerra, essere destinati in aumento all'altra aliquota.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

— essere in servizio da oltre un anno nell'Arma dei carabinieri, se tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

— non aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età, se capitani, ed il 30° anno di età, se tenenti.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con suo giudizio insindacabile, negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da lire 12, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo il distretto competente) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante del corpo od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;

— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

— diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;

— diploma di licenza di un istituto nautico;

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-1930 e 1930-1931, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possono esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

— completeranno la documentazione con:

a) libretto personale (in mancanza, un rapporto personale compilato e riveduto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari);

b) copia dello stato di servizio (in mancanza, il foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato nell'ultimo periodo di richiamo;

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare da una commissione composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di altri due ufficiali medici possibilmente di grado non inferiore a capitano.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Dal verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato e per i concorrenti provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovrà risultare, inoltre, la statura la quale non dovrà essere inferiore a m. 1,70.

Norme concernenti la commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
- ricompense al valor militare;
- avanzamenti per merito di guerra;
- ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
- croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:
- 25 punti per i titoli di cui alla lettera a);
- 45 punti per i titoli di cui alla lettera b);
- 5 punti per i titoli di cui alla lettera c).

I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli, in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera b) saranno suddivisi come segue:
- da 1 a 25 per qualità professionali in genere;
- da 1 a 15 per qualità combattentistiche;
- da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati, che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

Le graduatorie saranno stabilite in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

Saranno formate distinte graduatorie per ciascuna categoria di concorrenti. A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione delle graduatorie, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:
- maggiore anzianità di grado;
- benemerenze di guerra;
- essere orfano di caduto in guerra o avere avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
- titoli di studio superiori a quello richiesto;
- età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso, ma i vincitori provenienti dai capitani di complemento precederanno quelli provenienti dai tenenti.

Art. 11.

I vincitori del concorso provenienti dai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio entro due anni, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, potranno essere restituiti all'Arma di provenienza, qualora dimostrino di non possedere adeguata attitudine per il servizio dell'Arma dei carabinieri, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 12.

I vincitori del concorso non potranno ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla data del decreto di nomina.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Registro Guerra n. 18, foglio n. 138. — VENTORINO

(4412)

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585, con il quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 81843/12106 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tratti dai tenenti e sottotenenti di complemento delle Armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria e

genio che abbiano appartenuto al Corpo Italiano di Liberazione, ovvero abbiano ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente o di patriota, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

— non aver superato, alla data del bando di concorso, il 30° anno di età, se tenenti, ed il 28° anno di età, se sottotenenti.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con suo giudizio insindacabile, negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 12, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo il distretto competente) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi, con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante del corpo od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;

— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

— diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;

— diploma di licenza di un istituto nautico;

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-30 e 1930-31, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possano esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti, che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale (in mancanza, un rapporto personale completato e riveduto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari).

b) copia dello stato di servizio (in mancanza, il foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato nell'ultimo periodo di richiamo,

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione;

h) dichiarazione attestante il periodo di partecipazione del concorrente alla guerra di liberazione o la sua qualifica di partigiano combattente o di patriota.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare, da una commissione composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di altri due ufficiali medici, possibilmente di grado non inferiore a capitano.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di potere ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Dal verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato e, per i concorrenti provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovrà risultare, inoltre, la statura la quale non dovrà essere inferiore a m. 1,70.

Norme concernenti la commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
— ricompense al valor militare;
— avanzamenti per merito di guerra;
— ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
— croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:
— 25 punti per i titoli di cui alla lettera a);
— 45 punti per i titoli di cui alla lettera b);
— 5 punti per i titoli di cui alla lettera c).

I criteri generali e particolari, per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera b) saranno suddivisi come segue:
— da 1 a 25 per qualità professionali in genere;
— da 1 a 15 per qualità combattentistiche;
— da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art 9.

La graduatoria sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:
— grado superiore o maggiore anzianità di grado;
— benemerenze di guerra.
— essere orfano di caduto in guerra o aver avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
— titoli di studio superiori a quello richiesto;
— età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e seguiranno nel ruolo i tenenti reclutati con altro concorso ai sensi dell'art. 7, n. 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 1946, n 585.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art 11.

I vincitori del concorso provenienti dai tenenti e sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio entro due anni, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, potranno essere restituiti all'Arma e alla categoria di provenienza qualora dimostrino di non possedere adeguata attitudine per il servizio dell'Arma dei carabinieri.

Art. 12.

I vincitori del concorso non potranno ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla data del decreto di nomina.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Registro Guerra n. 18, *foglio n.* 118. — VENTORINO

(4413)

Concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585, con il quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 81843/12106 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, da trarre dai sottotenenti di complemento dell'Arma stessa.

I posti eventualmente rimasti scoperti per deficienza di concorrenti dichiarati idonei possono, a giudizio del Ministro per la guerra, essere devoluti in aumento all'aliquota dei 100 sottotenenti da reclutare con altro concorso ai sensi dell'art. 7, n. 2, lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

— non aver superato, alla data del bando di concorso, il 28º anno di età.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con insindacabile giudizio negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 12, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo il distretto militare competente) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi, con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante del corpo od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

4) uno dei seguenti titoli di studio:
— diploma di maturità classica o scientifica;
— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;
— diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;
— diploma di licenza di un istituto nautico;

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-30 e 1930-31, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possano esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti, che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4).

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

— completeranno la documentazione con:

a) libretto personale (in mancanza, un rapporto personale completato e riveduto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari;

b) copia dello stato di servizio (in mancanza, il foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato nell'ultimo periodo di richiamo;

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti
l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare, da una commissione composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e di altri due ufficiali medici, possibilmente di grado non inferiore a capitano.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di potere ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Dal verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato.

Norme concernenti la commissione giudicatrice,
la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:

— ricompense al valor militare;

— avanzamenti per merito di guerra;

— ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

— croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:

— 25 punti per i titoli di cui alla lettera *a)*;

— 45 punti per i titoli di cui alla lettera *b)*;

— 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c)*.

I criteri generali e particolari, per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b)* saranno suddivisi come segue:

— da 1 a 25 per qualità professionali in genere;

— da 1 a 15 per qualità combattentistiche;

— da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

La graduatoria sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:

— maggiore anzianità di grado;

— benemerenze di guerra;

— essere orfano di caduto in guerra o aver avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;

— titoli di studio superiori a quello richiesto;

— età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e seguiranno nel ruolo i pari grado reclutati ai sensi dell'art. 7, n. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso non possono ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla data del decreto di nomina.

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Registro Guerra n. 18, *foglio n.* 117. — VENTORINO

(4414)

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585, con il quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 81843/12106 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri da trarre dai sottufficiali dell'Arma stessa, in carriera continuativa, che parteciparono al concorso indetto col decreto Ministeriale 26 marzo 1943 e successivamente annullato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1944.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

non aver superato il 34° anno di età, alla data del 31 dicembre 1943.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso i sottufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non idoneità » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con insindacabile giudizio negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 12, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando della legione cui il concorrente è in forza o nel cui territorio si trovi in congedo, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi, con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante della legione;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;

— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

— diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;

— diploma di licenza di un istituto nautico;

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-30 e 1930-31, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possano esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti, che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

— completeranno la documentazione con:

a) cartella personale (in mancanza, un rapporto personale compilato e riveduto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari);

b) copia del foglio matricolare (in mancanza, un foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato prima dell'eventuale collocamento in congedo;

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare, da una commissione composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di altri due ufficiali medici, possibilmente di grado non inferiore a capitano.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di potere ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Dal verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato.

Norme concernenti la commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
- ricompense al valor militare;
- avanzamenti per merito di guerra;
- ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
- croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:
- 25 punti per i titoli di cui alla lettera *a)*;
- 45 punti per i titoli di cui alla lettera *b)*;
- 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c)*.

I criteri generali e particolari, per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b)* saranno suddivisi come segue:
- da 1 a 25 per qualità professionali in genere;
- da 1 a 15 per qualità combattentistiche;
- da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

La graduatoria sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:
- maggiore anzianità di grado;
- benemerenze di guerra,
- essere orfano di caduto in guerra o aver avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
- titoli di studio superiori a quello richiesto;
- età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e seguiranno nel ruolo i pari grado reclutati ai sensi dell'art. 7, n. 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso non potranno ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente prima che sia trascorso un triennio dalla data di nomina.

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Registro Guerra n. 18, foglio n. 116. — VENTURINO

(4415)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli assistenti del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°), di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 270. — SALVATORI

(4379)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.